

SE SEI UN LAVORATORE TURNISTA O HAI EFFETTUATO LAVORO STRAORDINARIO NEL 2008 E NEL 2009, HAI DIRITTO AD UNA TASSAZIONE PIÙ LEGGERA DI QUESTE SOMME APPLICANDO L'ALIQUTA DEL 10% RISPETTO A QUELLA ORDINARIA (*mediamente un lavoratore turnista potrebbe risparmiare nel 2008 e nel 2009 fra il 13 ed il 28% della tassazione eccedente quella prevista dalla norma*).

Trattasi della corretta applicazione dell'articolo 2 del decreto legge n. 93 del 2008, convertito dalla legge n. 126 /2008, che ha introdotto per il secondo sem. 2008, un'imposta sostitutiva del 10% per le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in relazione sia a prestazioni di lavoro straordinario che ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa. Il regime di tassazione agevolata è stato prorogato per gli anni 2009 (art. 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2) e 2010 (articolo 2, commi 156 e 157, della legge 23 dicembre 2009, n. 191) limitatamente agli elementi retributivi premiali (premi di produttività). L'agevolazione si applica, naturalmente, nel rispetto dei requisiti e dei limiti previsti dalla normativa e, pertanto, per un importo massimo di 3000 euro per l'anno 2008 e di 6000 euro per gli anni 2009 e 2010 in favore di titolari di un reddito di lavoro dipendente che non abbia superato nell'anno precedente un determinato importo (non superiore ad euro 30.000 lordi per il 2007, euro 35.000 lordi nell'anno 2008, euro 35.000 lordi per il 2009).

Pertanto negli anni imputati il **lavoratore turnista** può usufruire del regime di tassazione agevolato per le **indennità o maggiorazioni di turno**, qualora il turno di lavoro imputato ricade nell'**orario diurno**:

- a. **il lavoratore turnista** può usufruire del regime di tassazione agevolato per l'intero compenso previsto (compenso dell'aliquota ordinaria + maggiorazioni) qualora il turno di lavoro imputato ricade nell'**orario notturno**
- b. anche **il lavoratore non turnista** ha diritto al regime di tassazione agevolato per le **prestazioni giornaliere** effettuate purché ricadute **nell'orario notturno** o qualora abbia effettuato occasionalmente **lavoro notturno**
- c. **il regime di tassazione agevolato si applica anche al lavoro straordinario riconducibile ad incrementi di produttività, innovazione e competitività.**

COSA DEVI FARE

1. devi verificare dalle buste paga o dal tuo modello della dichiarazione dei redditi se nel 2008 o nel 2009 l'Azienda abbia applicato la tassazione "leggera" al 10% sugli straordinari e le indennità per il lavoro notturno, come sopra citato.
2. se riscontri anomalie devi chiedere all'azienda di certificarti l'importo delle somme erogate a titolo di incremento della produttività del lavoro sulle quali non è stata applicata la tassazione sostitutiva per gli anni imputati 2008 e 2009).
3. devi recarti presso il **CAF** di fiducia (l'elenco dei **Caf UGL** e la loro dislocazione territoriale è riscontrabile nel sito internet www.cafugl.it) per avviare il ricorso volto ad ottenere attraverso l'Agenzia delle Entrate competente per territorio la tassazione più favorevole ed in conseguenza di ciò ricevere successivamente l'eventuale maggiore rimborso del credito risultante dai conteggi.
4. l'operazione relativa al punto 3 viene effettuata dal **CAF** presentando una dichiarazione dei redditi integrativa con il Modello Unico per il 2008 ed un Modello Unico correttivo per il 2009 (si può anche ricorrere alla presentazione di una istanza di rimborso secondo le procedure di legge (art. 38 Dpr 602/1973)
5. relativamente alle somme percepite nel 2008 va effettuato il **ricorso entro il 30.09.2010** mentre per le somme percepite nel 2009 il termine è spostato al 25.10.2010.

PER OGNI ALTRA NECESSITÀ RIVOLGITI ALLE NOSTRE STRUTTURE SINDACALI.